



## Novità modello 231: le modifiche introdotte

### Circolare Informativa <<Gestione e Organizzazione>>

11/09/2020

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 14 luglio 2020, n.75 di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 (la c.d. Direttiva PIF) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale che ha **ampliato il novero degli illeciti** presupposto della responsabilità da reato delle società ex d.lgs. n. 231 del 2001 e introdotto modifiche al d.lgs. n.74 del 2000 in tema di illeciti fiscali.

Ecco le principali novità apportate dal d.lgs. 75/2020 al d.lgs. 231 del 2001.

Nel d.lgs. 231 del 2001 sono stati introdotti i **delitti di frode nelle pubbliche forniture** (art. 356 c.p.), **frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia** e del **Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale** (art. 2 l. 898 del 1986), **peculato** – escluso il peculato d'uso – (art. 314, c.1, c.p.), **peculato mediante profitto dell'errore altrui** (316 c.p.), **abuso d'ufficio** (323 c.p.), **dichiarazione infedele** (art. 4 d.lgs. 74 del 2000, ma solo in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere), **omessa dichiarazione** (art. 5 d.lgs. 74 del 2000, in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere), **indebita compensazione** (art. 10 quater in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere) e **contrabbando** (D.P.R. 43 del 1973).

L'introduzione dei delitti tributari fra gli illeciti presupposto della responsabilità degli enti non era richiesto espressamente nella Direttiva PIF comunitaria, per cui il Governo ha inteso andare oltre quanto richiesto a livello comunitario, ribadendo così la scelta di maggiore severità nella repressione di illeciti in materia tributaria la cui normativa era già stata inasprita con il d.lgs. n.124 del 2019.

Da ultimo si evidenzia che, in merito all'infedele dichiarazione, è stata introdotta nuova fattispecie di reato che comporterà un'**autonoma responsabilità dell'ente** ex d.lgs 231 del 2001 nel caso in cui l'azione o l'omissione siano compiute anche nel territorio di un altro Stato al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di Euro.